

**COPIA**

Registro delibere n° **46**

Protocollo n° \_\_\_\_\_



# COMUNE DI MARTELLAGO

## Provincia di Venezia

- Immediatamente Eseguitibile
- Non soggetto a controllo
- Trasmettere alla Prefettura di Venezia
- Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990
- Contratto/Convenzione

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Sessione ordinaria - seduta pubblica, di unica convocazione*

*del giorno 22/07/2009, ore 20.50*

#### OGGETTO:

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE CONVENZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI REALIZZATI NEL PEEP B1 MAERNE.**

L'annodue milanove, addì **ventidue** del mese di **Luglio** alle ore **20.50** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi scritti e notificati nei termini previsti dalla legge.

N	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	Brunello Giovanni	Sindaco	X	
2	Zanlorenzi Francesco	Presidente	X	
3	Campagnaro Matteo		X	
4	Gioppato Gian luca		X	
5	Gatto Paolo		X	
6	Trevisan Francesca		X	
7	Moretti Cosimo		X	
8	Minello Ulisse		X	
9	Brunello Barbara		X	
10	Niero Thomas		X	
11	Barbiero Roland		X	
12	Rossato Christian		X	
13	La Manna Emilio			X
14	Bernardi Moreno			
15	Costa Paride		X	
16	Pesce Gianfranco		X	
17	Zane Ennio		X	
18	Rigo Livio		X	
19	Ferri Alberto		X	
20	Lodoli Marino		X	
21	Michieletto Claudio		X	
			20	1

Partecipa alla seduta il Sig. Dott. **Silvano Longo Segretario Generale.**

Sono presenti alla seduta gli Assessori:

Il Sig. Zanlorenzi Francesco, nella sua qualità di Presidente, ha assunto la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Scrutatori i Consiglieri: Niero Thomas, Zane Ennio, Gatto Paolo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la vicenda del PEEP B1 di Maerne, che è stato interessato da due cause che hanno comportato un notevole incremento nella determinazione del valore delle aree conseguente alla rivalutazione delle aree stesse ad opera del Giudice di Corte d'appello rispetto a quanto a suo tempo stabilito dalla Commissione Provinciale per gli espropri;

Considerato che a seguito delle sentenze relative alle suddette cause (sentenze n. 1948 e n. 1970 del 3.10.2006 della Corte d'Appello di Venezia) gli assegnatari di lotti nel PEEP B1 si sono trovati a dover effettuare un conguaglio rispetto al corrispettivo determinato in fase assegnazione e quindi pagare pro quota un prezzo alquanto alto rispetto agli altri ambiti per l'edilizia economica e popolare nel territorio comunale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 09.04.2008, avente ad oggetto l'approvazione del consuntivo del PEEP B1 Maerne e della ripartizione del conguaglio dovuto tra i soggetti assegnatari dei lotti;

Richiamati gli atti relativi agli schemi di convenzione tipo per aree PEEP approvati ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/1971, nonché quelli relativi alle procedure di trasformazione del Diritto di Superficie in Diritto di Proprietà, ai sensi dell'art. 31, comma 48, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, in particolare:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19.02.1997, con la quale sono stati approvati i nuovi schemi di convenzione per la cessione in diritto di proprietà e la concessione in diritto di superficie delle aree ricomprese nel nucleo B-1 del P.E.E.P.;
- deliberazioni del Consiglio Comunale n. 23 del 31.03.2000 e successive integrazioni, contenenti le determinazioni assunte in merito alla trasformazione del diritto di superficie ed annesse modifiche delle convenzioni;

Dato atto che gli immobili realizzati nel Peep B1 soggiacciono ai vincoli stabiliti dalle convenzioni stipulate in sede di assegnazione, in parte successivamente modificate, essenzialmente riconducibili alle seguenti tre tipologie, riportate in ordine decrescente di unità immobiliari interessate:

1. convenzioni relative ai lotti originariamente concessi in diritto di superficie, stipulate ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/1971 e successivamente modificate e integrate con quella ai sensi dell' art. 18 del DPR 380/2001 (ex art. 8 L. n. 10/1977) in occasione dell'applicazione delle procedure di trasformazione da diritto di superficie a diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 31, comma 48, della L 448/1998 (118 alloggi), con durata di anni 20;
2. convenzioni relative ai lotti originariamente concessi in diritto di proprietà, stipulate ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/1971, nel testo derivante dalle modifiche/abrogazioni operate dalla Legge n. 179/1992 e dalla Legge n. 662/1996, essendo tali lotti assegnati negli anni 1998/2000 (80 alloggi), con durata di anni 20;
3. convenzioni relative ai lotti originariamente concessi in diritto di superficie, stipulate ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/1971 e non modificate e integrate successivamente (3 alloggi), con durata di anni 99 rinnovabili;

Considerato che le suddette convenzioni contengono limitazioni alla commercializzazione degli immobili, essenzialmente così riassumibili:

- criteri di determinazione del prezzo di vendita ancorati all'andamento ISTAT dei prezzi al consumo (per tutte le tre tipologie di convenzione);
- diritto di prelazione a favore del Comune e requisiti soggettivi degli acquirenti (per le sole convenzioni relative alle aree cedute in proprietà fin dall'origine ed a quelle concesse in superficie e non trasformate);

Viste le richieste formulate da alcuni soggetti coinvolti dal conguaglio in occasione di incontri effettuati, i quali, a fronte del disagio subito, chiedono di poter beneficiare di una attenuazione dei vincoli connessi alla convenzione che regola la disponibilità degli immobili ricadenti nel PEEP, la quale, sebbene già in parte liberalizzata rispetto a quella originaria (nei casi ove era possibile) in occasione della applicazione della L. 448/1998 sopra richiamata, contiene tuttora forti limitazioni alla commercializzazione degli immobili fino alla scadenza ventennale della stessa;

Riscontrato che gli obblighi convenzionali legati all'Edilizia Residenziale Pubblica tendono a regolare la dinamica di aumento dei prezzi delle case (generalmente tesa ad aumenti progressivi) al fine di limitare l'appropriazione da parte degli assegnatari di valori connessi ad aree destinate all'edilizia economica e popolare e perciò escluse dalle suddette dinamiche economiche;

Dato atto che l'obbligo del conguaglio ha fortemente limitato i benefici originariamente ottenuti dagli assegnatari di alloggi nel PEEP B1 (e solo da loro, diversamente dagli altri PEEP del territorio comunale che non hanno visto la rideterminazione del valore dell'area e dunque permangono nella condizione di favore verificatasi con l'acquisizione a prezzo "sociale" dell'area edificabile);

Visto il parere reso dall'Avv. Michielan in data 29.01.2009;

Ritenuto pertanto di accondiscendere alle richieste di attenuazione dei vincoli convenzionali, come richiesto da alcuni soggetti coinvolti dal conguaglio, concedendo la possibilità di ridurre la durata ventennale degli stessi;

Considerato che le convenzioni in essere (con esclusione di quelle descritte al precedente punto 3, che lo possono diventare previa trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà) sono riconducibili a quella disciplinata dall'art. 18 del DPR 380/2001 (ex art. 8 L. n. 10/1977) e dalle disposizioni regionali assunte in base a tale art. 18 (per la Regione Veneto vedasi le disposizioni e convenzioni tipo contenute nelle Leggi Regionali n. 61/1985 e n. 42/1999);

Riscontrato che nella normativa appena richiamata non vi sono prescrizioni che ostino alla possibilità del privato di chiedere, prima dello scadere del termine naturale di durata (previsto in 20 anni), la liberazione dagli obblighi oggetto della stessa con ciò configurandosi la fattispecie della riduzione del termine della convenzione;

Dato atto, infatti, che la convenzione di cui all'art. 18 del DPR 380/2001 (ex art. 8 L. n. 10/1977) ha come contropartita l'esonero dal pagamento del contributo sul costo di costruzione;

Considerato che la riduzione dei vincoli può rientrare in quanto previsto nell'art. 87, terzo comma, della L.R. n. 61/1985 che così recita "*... qualora il concessionario non adempia agli obblighi contratti ... il Sindaco è tenuto a recuperare la differenza di contributo maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al saggio ufficiale di sconto.*";

Considerato, inoltre, che tale riduzione della convenzione non contrasta con le disposizioni normative, in quanto il termine di durata della convenzione doveva essere fissato con legge regionale, ma la legge regionale non lo ha stabilito (cfr. gli schemi di convenzione per "nuova costruzione" allegati alle Leggi Regionali n. 61/1985 e n. 42/1999, dove al posto del numero di anni sono stati lasciati dei puntini di sospensione, diversamente dagli schemi di convenzione per "interventi di recupero", dove la durata è espressamente prevista in 20 anni);

Ritenuto, dunque, di subordinare la riduzione dei vincoli al pagamento, da parte degli interessati, di una somma commisurata al contributo per il quale era previsto l'esonero, stabilendo i seguenti criteri di quantificazione, da utilizzare per la determinazione della suddetta somma, riconoscendo, peraltro, che le convenzioni hanno già prodotto il loro effetto (essenzialmente di regolazione dei prezzi di vendita) per un congruo periodo di tempo, essendo state sottoscritte negli anni 1998/2000 e dunque la somma decrescerà con il passare degli anni fino alla scadenza ventennale:

- utilizzo dei criteri di calcolo del costo di costruzione in uso al momento del rilascio del Permesso di Costruire (ex Concessione Edilizia) per la costruzione del fabbricato, a prescindere dal momento in cui i soggetti interessati presenteranno la propria domanda di svincolo/riduzione dei termini;

- determinazione del contributo nella misura corrispondente al prodotto del numero di anni mancanti dalla scadenza naturale della convenzione per la ventesima parte del contributo determinato con i suddetti criteri (con ciò determinandosi la "differenza di contributo" di cui all'art. 87, L.R. 61/1985);
- aggiornamento della suddetta somma con la rivalutazione monetaria e con gli interessi in misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (ex tasso ufficiale di sconto);

Considerato che l'applicazione di quanto sopra descritto, oltre a poter ridurre l'eventualità di insorgenza di contenzioso con i soggetti tenuti al conguaglio del corrispettivo per le aree PEEP che ancora non hanno adempiuto alla richiesta di pagamento, rappresenta una possibile fonte di introiti per le casse comunali;

Ritenuto comunque di estendere la facoltà di ridurre la durata alle convenzioni in essere con gli assegnatari di alloggi nel solo PEEP B1 e limitatamente a coloro che hanno già aderito spontaneamente al conguaglio di cui sopra, dando atto che tale possibilità di svincolo è una facoltà e non un obbligo;

Ritenuto, altresì, di escludere dalle possibilità di cui alla presente delibera le unità immobiliari per le quali permane, fino alla scadenza della convenzione, il vincolo di "locazione permanente" (circa 43 alloggi), in quanto tale vincolo era condizione per l'assegnazione del lotto;

Vista la relazione sulla situazione attuale dell'edilizia convenzionata nel territorio comunale redatta dal Settore Assetto del Territorio;

Ritenuto che la scelta di ridurre i vincoli, limitatamente ai casi del PEEP B1, non contrasta con l'interesse per il quale tali convenzioni sussistono, in quanto, anche con la riduzione di tali vincoli, permangono sufficienti alloggi in regime convenzionato;

Sentito il Responsabile del Settore Affari Generali – Servizio Legale/Casa;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 10.04.2001) modificato con deliberazione consiliare n. 62 del 1.9.2008;

Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 90 del 18.12.2007;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, il bilancio pluriennale 2009/2011 e la relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione consiliare n. 96 del 19.12.2008;

Visto il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2009, approvato con deliberazione di G.C. n. 394 del 29.12.2008, determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, unitamente alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative;

Preso atto che:

- con nota prot. n. 17652 del 14.07.2009 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari per il giorno 20.07.2009;
- la 1<sup>a</sup> Commissione consiliare ha espresso il parere favorevole nella seduta del 06.07.2009;

Visto il verbale della Commissione Urbanistica dal quale emerge, tra l'altro, la proposta di estendere la possibilità di ridurre la durata delle convenzioni anche ai proprietari degli alloggi, in diritto di proprietà, realizzati nel Peep A1 di Martellago;

Vista la discussione intercorsa, ritenuto di rinviare ad un'apposita Commissione Urbanistica la valutazione della fattibilità dell'operazione con particolare riferimento all'opportunità di mantenere una congrua parte di alloggi a prezzi calmierati nonché alla destinazione delle entrate derivanti di conseguenza.

Visto il parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Sentita la relazione del Sindaco, nonché i seguenti altri interventi:

**SINDACO:**

Credo di ricordare, penso che tutti si ricordino il PEEP B1 di Maerne com'è stato vissuto. Su richiesta di alcune cooperative, di alcuni cittadini che si sono fatti la casa là, hanno chiesto all'Amministrazione comunale la possibilità di ridurre i vincoli che voi sapete che un PEEP prevede, il diritto di superficie, diritto di proprietà, il diritto di proprietà ad un vincolo, il diritto di superficie sono 99 anni, il diritto di proprietà sono 20 anni, dopo i 20 anni uno non è più vincolato a niente. Visto che ci sono queste richieste e visto che sono state sottoscritte anche gli atti nel 1997/98, sono quelle più corpose, voi capite 20 anni, 1997 sono 5 o 6 anni, visto che questi cittadini hanno subito rispetto al PEEP A1 di Martellago, hanno subito una maggiore imposizione del terreno che è venuto a costare molto di più, allora noi proponiamo di dare la possibilità a quelli che vogliono, pagando gli oneri di costruzione che vengono calcolati man mano che, se si è stabilito in 20 anni un costo mille, viene calcolato in base agli anni che rimangono dalla scadenza di questi 20 anni famosi.

Loro chiedono questa possibilità, noi in Commissione Urbanistica abbiamo discusso, abbiamo accettato anche, accettato sulla proposta del Consigliere Costa, di inserire in delibera questa frase: "visto il verbale della Commissione Urbanistica dal quale emerge tra l'altro la proposta di estendere la possibilità di ridurre la durata della convenzione anche ai proprietari degli alloggi in diritto di proprietà realizzate nel PEEP A1 di Martellago, vista la discussione intercorsa, ritenuto di rinviare ad un'apposita Commissione Urbanistica la valutazione della fattibilità dell'operazione, con particolare riferimento all'opportunità di mantenere una congrua parte di alloggi a prezzi calmierati, nonché alla destinazione delle entrate derivanti di conseguenza".

Noi diciamo ok, oggi portiamo questa delibera per il PEEP B1 di Maerne, portiamo in Commissione Urbanistica la possibilità di estendere questa possibilità che diamo al PEEP di Maerne anche al PEEP di Martellago. Credo che la richiesta del Consigliere sia stata accolta, dopo non lo so cosa decidono i Consiglieri dell'opposizione, però noi abbiamo questa loro richiesta l'abbiamo messa dentro in questa delibera che portiamo in Consiglio questa sera. Voi vedete che c'è sempre l'architetto Rossato a qualsiasi spiegazione che uno chiede, lei risponderà, risponderemo sicuramente a tutte le richieste nel limite del possibile.

**PRESIDENTE:**

Doveva intervenire Costa che ha chiesto di intervenire.

**CONS. COSTA:**

Leggevo nella delibera, me la sono fatta dare perché io avevo visto solamente un foglietto allegato che avrebbe dovuto essere inserito, qui parla quasi alla fine: "visto il verbale della Commissione Urbanistica dal quale emerge tra l'altro la proposta di estendere la possibilità di ridurre la durata della convenzione anche ai proprietari degli alloggi in diritto di proprietà realizzati nel PEEP A1 di Martellago" e questo è quello che abbiamo chiesto, però quando si parla di delibera "di consentire la riduzione della durata delle convenzioni in essere nel PEEP B1", basta, non si parla di PEEP A1, quindi o c'è un errore forse, non lo so.

**SINDACO:**

Non lo so, certo che non è, perché se non rinviamo in Commissione la discussione del PEEP A1, la mettiamo qua già anche il PEEP A1 ed erano finiti tutti i discorsi, no, oggi noi portiamo il PEEP B1 dove c'è un parere del nostro legale, dove dice che c'è la possibilità di, voi l'avete visto il parere del legale. Comuni come Treviso, Comuni come Mogliano, Comuni come Mira, Comuni come Imola, hanno già fatto queste cose, anche Treviso che magari... hanno già fatto e siamo supportati da un parere del nostro legale che si può fare benissimo visto quello che dicevo prima, com'è andata a finire che hanno dovuto tirare fuori qualche soldino in più.

**PRESIDENTE:**

Ci sono altri interventi? Prego Rigo.

**CONS. RIGO:**

Il quesito è molto interessante, mi sono letto sempre il parere dell'avvocato Michielan da 41 mila euro l'anno, è interessante, me lo sono letto quattro o cinque volte perché le mie memorie storiche sugli alloggi ERP mi danno delle conclusioni diverse, per cui questa sera il Sindaco mi ha sbilanciato

dicendo che altri Comuni hanno fatto. La mia domanda è questa: se altri Comuni hanno fatto, perché l'avvocato Michielan non ha citato quanto già fatto invece di dire opinabili, invece di dire possibili, invece di dire forse, ma è bene, lui parla anche di oggettività rispetto ad altri, se voi leggete bene, l'ufficio ha fatto i quesiti sulla possibilità di vendita, o meglio di riduzione della convenzione, siccome lui non cita esattamente, me la sono letta, non cita in nessun modo, in nessun posto, in nessuna frase il fatto che è fattibile, lui dice e fa tutto un excursus strano che passa dalla 465 alla 179, alla 448, alla 15 che modifica l'art. 21 della 241 ecc. ecc., fa tutto un excursus, però non cita nulla di fattibile, dice è opinabile, dice si può fare, però se qualcuno ha già fatto...

Io mi ricordo che gli avvocati normalmente se ci sono atti, te li danno tranquillamente e dicono questa è una delibera che è stata resa legittima ecc., ecc. Perché io devo accettare un parere di un legale quando il famoso, non so se voi avete letto quella giurisprudenza che diceva che la modifica del Titolo V della Costituzione non consente agli enti locali modificare atti o convenzioni o leggi che siano valide sul piano nazionale. Siccome la 179 è nazionale, allora la modifica del Titolo V comunque non concede agli enti locali questa opportunità. Sapete benissimo che l'unica opportunità è la famosa deroga ai 5 anni iniziali quando ci sono clausole di necessità, tutto il resto, da quello che mi risulta, è imm modificabile, quindi avrebbe fatto piacere che questa sera invece di avere il parere di un avvocato che non dice nulla, fossero stati consegnate ai Consiglieri le delibere degli enti che l'hanno già fatto in modo tale che avevamo già la risposta di legittimità degli atti, perché questo non dà la legittimità dell'atto.

#### **SINDACO:**

Basta andare in internet, ma comunque ce le facciamo... Prova a prendere la pagina n. 9 del parere del legale, la numero 9, ne hai 8? Se leggi lì, che lo abbiamo sottolineato, non lo so se si vede, dopo aver fatto un excursus su tutto, è detto "sull'equilibrio economico dell'operazione è necessario aggiungere con riguardo al profilo funzionale della medesima, che la decisione del Comune di addivenire alla revoca delle convenzioni e alla loro rinegoziazione con prevista durata decennale, dovrà comunque farsi precedere, parallelamente a quanto avviene per gli ordinari provvedimenti di riesame, delle idonee valutazioni e motivazioni in ordine di fattori di natura sociale e territoriale che consentono di ritenere..." ecc., ecc., ecc.

#### **CONS. RIGO:**

Questa considerazione di valutazione come dice l'avvocato, o (...) in termini di valutazione (...) di natura sociale, intendono il fatto che negli enti interessati non ci sia necessità di ERP, cosa che mi sembra che l'Assessore Gerardi abbia sottolineato il fatto che desidera costruire edifici per sostenere l'edilizia, quindi l'interesse sociale non viene meno, anzi, ci sono più di 60 domande mi risulta in essere, c'è la volontà giusta e corretta, ammirevole da parte di questa Amministrazione di costruire edilizia ERP, quindi non vedo perché si possa dire che come motivazione decisionale ci sia questa assenza di motivazione sociale, ma a parte questo, lui dice nessun apparente ostacolo si frappone, nessun apparente ostacolo, non dice che non c'è, poi lui dice anche, per tornare a quello che ha detto Paride Costa, dice "invero per principio pacifico un problema di disparità di trattamento può emergere soltanto laddove situazioni presupposte sia analoghe".

Il fatto di pagare di più l'area non vuol dire niente perché l'avvocato Michielan nella prima parte dice che ai sensi dell'art. 35 della 865 è corretto pagare, però alla fine dice ci vuole parità di trattamento. Qualora, ed io aspetto la famosa delibera del Comune di Treviso, qualora ciò sia possibile, l'avvocato (...) parità di trattamento, cosa che in questo caso come chiesto dal Consigliere Paride Costa non c'è perché il trasporre un successivo atto, una successiva delibera, non dà motivazioni di congruità perché la prima delibera non dà congruità, quindi o la delibera parla di totalitarierà e quindi conforme il parere espresso dall'avvocato Michielan sulla correttezza d'impostazione, tutti uguali, allora a mio avviso la delibera è legittima, altrimenti dà adito, come dice l'avvocato Michielan, ad un possibile contenzioso perché c'è scritto anche da qualche parte che il fatto di acconsentire a uno solo qua, c'è un punto che poi eventualmente vi leggo, c'è scritto che qualora potrebbe... eccolo qua: "rimarrebbe dunque estraneo elemento discrezionale della pubblica funzione", cioè dice che potrebbe essere altrimenti discrezionale il fatto di concedere a qualcuno e non a tutti questa facoltà, questa possibilità.

#### **SINDACO:**

Livio, sulla delibera, sulla relazione allegata alla delibera, se vai a vedere o se ce l'hai sotto mano, ci sono alloggi, 195 alloggi nel PEEP degli anni 60 e 70 e 393 alloggi recenti, in più ci sono 317 alloggi ERP, ce l'hai. Anche se noi facciamo questa operazione e andiamo avanti, andiamo a toccare il 18% delle unità, il 18%, noi gli alloggi a PEEP ed ERP, è sempre il nostro intendimento di mantenerli, non è che li vogliamo buttare via.

**PRESIDENTE:**

C'è il Consigliere Moretti e poi il Consigliere Michieletto.

**CONS. MORETTI:**

Vorrei brevemente ricordare che c'è stata una sentenza del tribunale di Venezia in attesa sia per l'Amministrazione che per gli assegnatari, la quale sentenza ha deciso, contrariamente a quello che aveva stabilito la Provincia attraverso i suoi strumenti tecnici, ha deciso che il costo a metro quadro non doveva essere quello che è stato determinato, ma tre volte tanto. Improvvisamente a distanza di 10 anni gli assegnatari si sono visti triplicare il costo del terreno, era da 20 mila a 60 mila mi pare, però comunque triplicato questo è certo, è stato triplicato il costo del terreno.

Quasi 200 famiglie naturalmente sono andate in crisi sia perché molte di queste famiglie sono a meno reddito, sia perché si tratta di pensionati e sia perché molte di queste famiglie hanno ancora in corso il pagamento dei mutui, quindi vi immaginate, noi abbiamo potuto constatare la disperazione, la drammaticità della situazione in cui la stessa Amministrazione ha cercato in qualche modo di parare il colpo intanto com'era suo dovere anticipando la somma, poi concordandola con gli assegnatari è stato possibile recuperare la somma tenendo conto di queste esigenze di reddito di tutte queste famiglie.

La cosa è stata condotta in maniera molto saggia, tant'è vero che ormai, tranne setto o otto famiglie tutte le altre hanno impostato il problema della restituzione dei soldi, ma insisto sul fatto che questi assegnatari di questo lotto, non altri assegnatari sempre del PEEP di un altro lotto, hanno subito purtroppo per loro e per noi questa triplicazione del costo del terreno e di fronte a questa situazione il Comune già da subito aveva detto vedremo di venirvi in qualche modo incontro, sia attraverso la dilazione dei pagamenti, sia anche andando a verificare se è possibile ridurre i tempi da 20 anni a meno di 20 anni per quanto riguarda poi la cessione sul mercato dei vostri appartamenti.

Coerentemente con quello che è stato detto e sulla base anche del parere legale che io ho letto forse con maggiore attenzione rispetto a Rigo perché non è vero che è fumoso, non è vero che non consente, ma l'avvocato fa una serie di ragionamenti per concludere che dottrine e giurisprudenza dicono, mi spiace che non ci sia Rigo, sono concordi ormai nel ritenere che l'art. 97 della Costituzione legittimi la Pubblica Amministrazione non solo a comporre gli interessi in gioco nel provvedimento di primo grado, nella convenzione ad esso accessiva, ma anche a ponderare successivamente con valutazione discrezionale la perdurante rispondenza all'interesse collettivo dell'assetto e del rapporto pubblico-privato raggiunto in quella sede., ciò in vista dell'esigenza di esercitare un controllo adeguato delle sopravvenienze, di fatto di effettuare una riconsiderazione attualizzata dell'interesse pubblico originario rispetto questi assunti hanno trovato esplicita ed ampia conferma legislativa nell'art. 21 (...) Legge n. 241/90 inserito dall'art. 14 Legge n. 15 del 2005.

Inoltre conclude dicendo ne deriva che parlando di un aggravio di spesa in capo agli assegnatari, e che tale aggravio non può porsi di per sé a fondamento di una legittima rinegoziazione, però se dovesse essere questo, il limite, questo limite di non permettere la rinegoziazione, quanto meno il limite impone una contropartita apprezzabile, vuol dire che l'Amministrazione non ha deciso di condonare 10 anni in maniera gratuita perché questo sì sarebbe un errore, perché lo farebbe in maniera quasi arbitraria, di concedere un privilegio senza nessuna contropartita. La contropartita c'è attraverso una convenzione che comunque è facoltativa, non si impone niente.

Siamo comunque in presenza soltanto di 8 anni dalla fine dei 20 anni, 1997/2007, quindi stiamo parlando di otto anni e su otto anni il Comune, l'Amministrazione ha la possibilità di riscuotere una contropartita a fronte di niente alla fine degli otto anni, una contropartita che per legittimare l'atto, perché questo atto dice l'avvocato, eviterebbe ulteriori contenziosi, eviterebbe ulteriori spese legali da parte dell'Amministrazione e quindi la cosa è componibile proprio perché si cerca di trovare una composizione delle contraddizioni in cui ci siamo venuti a trovare sia come Amministrazione che come cooperative ed assegnatari.

Sulla base di questo atto che consente di chiudere la questione e che comunque è condizionato ad una contropartita che viene data liberamente da parte degli assegnatari che intendono beneficiare di questa rinegoziazione, la parte pubblica, conclude l'avvocato, otterrebbe il vantaggio di venire riconosciuta l'incontestabilità del suo diritto e di scongiurare il probabile contenzioso ad esso legato, con conseguenti risparmi di spesa, e comunque questo noi politicamente lo avevamo già detto, c'è anche una base legale su cui è possibile operare questo provvedimento che, lo sottolineiamo, non è obbligatorio per nessuno, nel caso fosse aperta questa finestra ci sarebbe una contropartita per il Comune, ma io vorrei concludere dicendo che mi aspetto proprio dall'opposizione che ha preso a cuore questo problema sin da subito, mi aspetto coerenza nel dare la possibilità a questi assegnatari che lo chiedono e per i quali vi siete spesi moltissimo, mi aspetto la coerenza che voi consentiate questo provvedimento, come lo consentiremo noi.

Chiedo infine al Segretario che al più presto giunga dalla Regione Veneto, competente in materia di edilizia, una nota che metta. Suggelli questa decisione sofferta che noi abbiamo fatto, però stando sempre molto attenti alla condizione economico-reddituale di tutte queste famiglie che hanno subito quello che hanno subito. Grazie.

**PRESIDENTE:**

C'è il Consigliere Michieletto, ok, allora Bernardi, poi Michieletto e poi Ferri.

**CONS. BERNARDI:**

Mi hanno un po' sorpreso le dichiarazioni di Moretti perché sembra che questa maggioranza si sia svenata per risolvere i problemi degli assegnatari dell'area PEEP di Maerne, quindi mi ha fatto un po' ritornare indietro col tempo per capire che proprio svenata non si è su questo, anzi, si era anche dimenticata che aveva dei procedimenti in corso, tant'è vero che si era talmente dimenticata che ha venduto il diritto di proprietà, lo voglio ricordare al buon Moretti, in quel tempo pur essendoci un contenzioso in essere, avete venduto per far cassa il diritto di proprietà, causando dopo un bel po' di casini.

Detto questo, noi siamo per cercare di trovare una soluzione, ma naturalmente siccome voi non vi siete fidati, tant'è vero che avete rimosso l'avvocato Orsoni perché non vi fidavate più visto come si è evoluta la cosa, non vogliamo rimuovere il buon Michielan che esprime pareri a destra e a manca su tutto e quindi è esperto del mondo, detto questo bisogna darne atto, è esperto di tutto, ma vogliamo che questo parere, anche per chi avrà la possibilità di beneficiarne, venga molto probabilmente, l'hai detto tu adesso, venga più supportato anche da un parere tecnico della Regione, perché è stata la Regione che ha approvato la convenzione tipo dove si disciplinava il tutto, non sarebbe male che questa Regione, visto che chiediamo pareri anche sulla carne per i cani ultimamente, abbiamo chiesto un parere anche se si può vendere liberamente la carne per i cane in negozi per quanto riguarda gli animali e se ricada questo sul campo alimentare.

Se chiediamo parere per la carne dei cani, penso che i Consiglieri comunali sarebbero anche più tutelati se la Regione veneto esprimesse anche un parere, e non solo noi Consiglieri ma anche chi poi va a fare gli ulteriori atti, che magari qualcuno non ricorra e magari ricorrendo va ad inficiare tutto, che magari si aspettano una decina di giorni e veniamo magari supportati dalla Regione Veneto che ci dice no, quell'operazione è fattibilissima e noi così siamo più tranquilli perché anch'io voglio approvare in questo senso questo tipo di percorso, però vorrei anche che fossimo tra virgolette tutelati, questo per dare l'aspetto legale della questione, quindi la mia proposta è di disciplinarlo in questo senso.

Avevamo detto poi, siccome c'è anche il PEEP di Martellago, perché è vero che per negligenza, oppure per sonno dormiente alcuni hanno pagato di più, però bisogna dire anche che l'approccio a Maerne è stato diverso che a Martellago, come ho spiegato all'epoca a Martellago hanno convenuto ad un prezzo diverso, si sono messi d'accordo con i proprietari, una parte dei proprietari ha avuto due lotti, un'altra parte, che era una cooperativa la (...) ha avuto due palazzetti da fare, quindi è ovvio che si sono trovate tra virgolette quelle quadrature che avrebbero dovuto, secondo il mio punto di vista, essere trovate anche dall'altra parte.

Dimenticando il passato, penso che comunque anche Martellago debba avere questa possibilità perché non ritengo giusto che ci sia a Maerne la possibilità di svincolare, svincolo, magari il proprietario può mettere al libero mercato in vendita il proprio alloggio e magari quello sempre dell'alloggio di Maerne che non ha la possibilità di fare questo, oppure quello di Martellago, debba sempre rivolgersi al Comune, ed il Comune ha sempre dato il nullaosta, ultimamente deve aver dato 10 o 11 nullaosta nel giro di 15 giorni, a gente che ha chiesto di vendere la propria proprietà, dove il Comune non ha esercitato il diritto di prelazione, mi sembra addirittura su dieci o undici alloggi nel giro di 15 giorni. Chiedo allora perché uno deve vendere a prezzo convenzionato ed è partito quasi un anno prima o due anni prima e l'altro, che ha avuto la sfortuna poi, gli diventa una fortuna che può vendere a prezzo di libero mercato? a questo punto dobbiamo cercare una soluzione per entrambi i casi, io parlo naturalmente solo di PEEP, non sto parlando di ERP o di assegnazione diretta dell'ATER, sto parlando del PEEP di Martellago e di Maerne.

La proposta che abbiamo fatto è quella di dire veniamo qui con un provvedimento dove andiamo a dare a tutti questa possibilità e in più veniamo anche con un parere legale della Regione per essere, scusate il termine, tutelati tutti, perché parlavate bene anche di Orsoni quando l'avete incaricato, poi l'avete addirittura destituito perché non capiva niente della cosa. Per carità, Michielan può essere il migliore avvocato del foro che ci sia da queste parti, però oltre a Michielan se me lo dice anche la Regione che è parte in causa perché ha approvato la convenzione tipo e quindi approvando la convenzione tipo è anche parte in causa, se me lo dice la Regione questo rafforzerebbe la cosa ed io



sono disponibile anche in agosto, se la Regione mi dà il parere fra 10 giorni, di venire qua ed approvare la cosa, sennò mi dispiace, ma io mi astengo e non voto favorevolmente, non è neanche un voto contrario perché secondo me devono anche trovare delle risposte questi cittadini, però non possiamo neanche generalizzare la cosa se non in termini positivi anche per gli altri, cioè devono avere tutti quanti la stessa opportunità, di vendita o non vendita.

Tra l'altro chi dice che tutti venderanno, questo penso che visti i tempi di crisi se uno ha fatto degli sforzi e dei mutui per farsi la casa nella zona PEEP, non penso che appena avrà questa tra virgolette liberatoria andrà a vendere, sarà un atto tra virgolette che lo mette in tranquillità dicendo non ho più vincoli, la casa è finalmente totalmente mia dopo le ultime fregature che ho preso anche dalla Pubblica Amministrazione di Martellago.

**SINDACO:**

Claudio permetti un attimo? Moreno, adesso ti darà una risposta tecnica della Regione l'architetto, però prima hai fatto una dichiarazione non so se voluta o no, hai detto una cosa inesatta, la cessione delle aree del PEEP A1 e PEEP B1 sono uguali, 30, 20, 10 Martellago, 30, 20, 10 Maerne perché è stata la Provincia a dire, non che ha pagato uno di più e uno di meno, io ho capito quello, ma va bene, se l'ho capito male domando scusa. La cessione è uguale, il prezzo, e l'altro no, dando anche a Maerne non ti preoccupare, vieni a vedere, vai a vedere.

**CONS. BERNARDI:**

Allora avete chiuso male perché se dai una cosa e non chiudi l'operazione, se uno dà e...

**SINDACO:**

Guarda che ognuno ha il diritto di fare, ogni cittadino ha il diritto, ma il prezzo di cessione è uguale. Passo la parola un attimo all'architetto che risponde a quel quesito che diceva adesso Moreno.

**ARCH. ROSSATO:**

Non è che il provvedimento che ha preparato l'ufficio che sottopone stasera al Consiglio comunale non abbia preliminarmente verificato con gli uffici dell'edilizia abitativa della Regione il problema della durata, tant'è che nella Legge regionale 42 che riporta gli schemi tipo che sono stati utilizzati, si può vedere che nel caso di nuova edificazione all'art. 14 la durata della convenzione, la stessa Regione dice, "ha validità per anni..." e lascia una sospensione come a dire decide l'Amministrazione, e questo ce l'hanno verbalmente, lo chiederemo se serve per iscritto. Le convenzioni di adesso che sono state rifatte, gli schemi di convenzione, non confondiamo la nuova edificazione non la nuova convenzione, le convenzioni che sono state sottoscritte sono queste dove si riportano dei puntini di sospensione in merito alla durata. La Regione quando voleva specificare la durata l'ha fatto, tant'è che invece nell'allegato B in merito alla durata dice validità per 20 anni, quindi in virtù di questo che noi pensavamo ad un errore di stampa e abbiamo detto ma come mai in un caso è stato scritto e nell'altro caso non è stato scritto, c'è stato chiarito che era discrezionale, che si demandava ai Comuni la valutazione di questo termine.

**PRESIDENTE:**

Consigliere Michieletto, poi Ferri.

**CONS. MICHELETTO:**

Mi trovo, ascoltata un po' e anche vissuto in Commissione questo argomento, mi trovo un attimo combattuto, combattuto sul fatto che da una parte dobbiamo, è il nostro lavoro e siamo chiamati a fare questo, cautelare il cittadino, cautelare chi ha costruito una casa convenzionandoci allora perché vedeva o aveva l'opportunità di pagare meno un pezzo di terra e poter realizzare anche lui il proprio sogno, cioè di avere una casa, dall'altra lo stesso cittadino di un altro PEEP, partito alla stessa maniera, con lo stesso progettista delle opere pubbliche, io forse ero un po' più giovane, mi ricordo quando questo PEEP di Martellago ed il PEEP di Maerne, forse erano i primi due PEEP che partivano in maniera consistente nel nostro territorio, a parità di condizioni, a parità di realizzazione delle opere primarie, a parità di prezzo come diceva il Sindaco sull'acquisizione dei terreni, nell'arco di questi 15 anni, 17, 12, quelli che sono passati, ci troviamo il cittadino di Martellago che ha una disparità di trattamento tra i due PEEP, ha una disparità di trattamento nel momento in cui oggi diamo la possibilità a quelli di Maerne e solo a quelli di Maerne, dico Maerne perché confondo, una parte, che poi dico Maerne Martellago perché confondo il B1 con l'A1, o il B2 con l'A2, Martellago B1, parliamo di sigle e di numeri piuttosto di località, che si trovano oggi ad avere, chi prima e chi dopo ed ecco la disparità, la possibilità di vendere o di togliersi quello che la convenzione gli aveva imposto, dei vincoli.

Proprio per questo, poi c'è un'altra affermazione che il Sindaco faceva, abbiamo comunque, al di là della possibilità di svincolare o di togliere questo vincolo a circa il 18% delle unità del B1, abbiamo comunque un congruo numero di alloggi a prezzo calmierato o pseudo tali. Anche questo congruo numero non vedo e non capisco come venga determinato, se è un numero soggettivo, se è un parere di una persona, qual è il limite degli alloggi a prezzo calmierato che un Comune deve, il Comune di Martellago deve conservare? Il congruo numero qual è? Non è determinato da nessuna regola, è solo un numero così, un'impressione che uno si dà.

Per ultimo, il discorso del parere dell'avvocato. L'avvocato ha scritto in avvocatese, ha dato le sue impressioni, però come diceva prima Rigo non c'è una riga o la determinazione finale come c'è nelle nostre delibere, si determina o si dice che si può fare questa operazione. Ai sensi dell'articolo o della legge, o del DPR, non c'è scritto da nessuna parte, perché a questo punto non essere supportati come tutte le delibere, dobbiamo secondo me pretendere che debbano essere supportate dal parere del tecnico dell'ufficio, dal parere, a questo punto anche del parere dell'Assessorato, dei preposti, che sono coloro che poi avevano fatto gli schemi e che continuano a vedere gli schemi di convenzione che possano in qualche maniera darci una mano, darci una mano ponendo il quesito io debbo o voglio fare questa operazione a fronte di una convenzione stipulata in questa maniera, datemi il vostro parere, ad una domanda ben specifica che venga fuori qualcuno che ci dia una mano in più, giusto per essere supportati da un parere in più.

Questa cosa ci lascia probabilmente un po' più tranquilli, tranquilli anche proprio per dare una mano a questi cittadini che, come diceva il Sindaco prima, sfortunatamente e poi andiamo a vedere se vogliamo la sfortuna perché è andata addosso a questi qua ed invece non a qualche altro, sfortunatamente hanno dovuto pagare qualche soldino in più, perché con cattiveria qualcuno può dire nella convenzione che hanno sottoscritto allora c'era anche questo vincolo, cioè si andava a conguagliare soltanto quando il Comune aveva finito l'operazione.

Sono stati un po' sfortunati, io ritengo che bisogna sì cautelare, ma essere cautelati, cautelati, non voglio ripetermi più volte, ma per due cose, una per questo congruo numero, secondo essere supportati da un parere in più non fa male a nessuno, ma che sia un parere ad una domanda ben precisa e qualcuno che ci risponda con una risposta precisa.

#### **PRESIDENTE:**

C'è Ferri.

#### **CONS. FERRI:**

Sarò breve. Non entro nel merito del parere del collega Michielan per il semplice motivo che ha già illustrato Michieletto, cioè è un parere, la responsabilità di adottare o meno quel parere è solo ed esclusivamente nostra. Come Michielan esprime un parere, un qualsiasi altro legale può, ovviamente documentandosi, esprimere un parere contrario e questo metterebbe l'Amministrazione in crisi, ma non siamo giudici, il parere di Michielan è motivato logicamente, quindi la Pubblica Amministrazione può adottare la delibera che ha presentato a questo Consiglio.

Io invece non mi volevo soffermare sulla legalità o meno dell'operato della Pubblica Amministrazione perché devo presumere che la Pubblica Amministrazione operi in legalità, volevo invece soffermarmi su alcuni aggettivi che ho sentito, ad esempio sulla politica che farebbe la Pubblica Amministrazione a favore di questi cittadini i quali, pare in maniera, non è stato detto, ma in maniera eccezionale e in maniera scalognata, si sono visti capitare fra capo e collo questa sentenza e questa sentenza che avrebbe triplicato, ha triplicato i costi del terreno è stata, nei discorsi che ho sentito, equiparata ad una sorta di fulmine a ciel sereno, come se un giudice impazzito della Corte d'Appello avesse deciso improvvisamente che il costo del terreno a Martellago è tre volte tanto. In realtà quella sentenza spiega non solo perché quel costo del terreno doveva costare tre volte di più, ma addirittura spiega perché quel terreno non doveva essere pagato di meno, e imputa delle responsabilità perché non doveva essere pagato di meno.

Ne deriva che se alcuni nostri cittadini di Martellago (la sentenza è pubblica, ad esempio lei mi tira e io la seguo, visto che mi dà dei lei Consigliere Moretti), in questa sentenza vengono rigettate alcune eccezioni, ma chiaramente anche questo è un parere legale, come io dico questo qualsiasi altro legale potrebbe dare un'altra interpretazione, lo dico per il pubblico, questo è il mio personale parere di quello che ho letto e ho capito, la sentenza della corte d'appello riferisce che il costo del terreno non poteva essere a cifra inferiore perché ad esempio fra i vari motivi, al di là delle varie stime, alcune eccezioni sollevate dall'Amministrazione sono state sollevate tardivamente e quindi non potevano essere accolte. Questo ad esempio è uno dei motivi, quindi la tardività della presentazione di alcune eccezioni ha comportato anche l'aumento del costo.

Se domani, (...) alcuni cittadini di Martellago hanno perso del denaro nei bond argentini, consigliati da una locale banca di Martellago, la quale ha tentato poi di correre ai ripari richiamando i vostri clienti e dicendo: sapete, avete perso i vostri 50 mila euro o i vostri 5 mila euro, adesso dovete rimetterci altri soldi, però vi vengo incontro...

(Sindaco da fuori microfono).

**CONS. FERRI:**

Ma ha sbagliato la Provincia, fermo Sindaco, non tu, perché non è mica questa Amministrazione che ha iniziato la lite, nell'ambito di questa delibera le motivazioni personali relative agli assegnatari sono assolutamente comprensibili e plausibili, perché queste persone hanno visto e sono state costrette a spendere più di quanto avevano previsto, quindi la delibera in una certa maniera cerca con motivazioni legali di mettere una pezza ad un determinato problema, io mi domando invece, visto che è una delibera PEEP, se il Comune adotti un certo tipo di politica, cioè questa è una delibera per mettere una pezza su una situazione, non una politica sociale sul PEEP A1, B1 e compagnia bella, avrei compreso una delibera che dicesse: da questo momento decidiamo di fare così su tutti i PEEP, ricomprendendo anche questi, questo è stato lo spunto invece per quello, quindi manca la politica di ampio respiro.

Sull'aspetto ad esempio, parlando politicamente, se il Comune ha più o meno poteri di decidere in merito a queste convenzioni io personalmente, essendo per l'autonomia, posso condividere nel dire: sì, il Comune deve avere questi poteri, questa autonomia, ma nell'ambito di una politica sociale, nell'ambito di una politica di ampio respiro, mi pare invece che questa delibera nasca dall'occasione di una sentenza, però di fatto a persone che hanno perso il loro denaro si dice: senti, io Comune rinuncio a qualche mio diritto, me lo paghi questo diritto e la cosa finisce lì, non vedo una grande politica sociale a favore di questi assegnatari, che sono stati tutto sommato bastonati non per colpa loro e non per colpa di un caso eccezionale quale una sentenza scalognata. Questo è il discorso.

**SINDACO:**

Qua è da morir da ridere perché nessuno ha letto la relazione, pochissimi hanno letto quello che dice l'avvocato, perché quando dice: ma gli altri Comuni vogliamo vedere, l'avvocato dice: sulla scorta della prassi invalsa presso altre Amministrazioni, lo dice lui, lo dice lui che le altre Amministrazioni hanno fatto, magari se qualcuno fosse andato a vedere la relazione questo Comune dagli anni 60 adesso ha 1080 alloggi in edilizia convenzionata.

**PRESIDENTE:**

Chiedo se ci sono altri interventi. Ferri.

**CONS. FERRI:**

Era solo per giustificare che alla luce di questo intervento come gruppo Lega Nord noi dichiariamo la nostra astensione dal provvedimento.

Si dà atto che sono usciti i consiglieri Rigo e Pesce e che, pertanto, i consiglieri presenti e votanti sono 18;

**PRESIDENTE:**

Ci sono altri interventi sennò passerei alla votazione.

Mettiamo ai voti.

Favorevoli: 12.

Contrari: Nessuno.

Astenuti: 6 (Michieletto, Costa, Zane, Lodoli, Bernardi, Ferri).

**DELIBERA**

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Consentire la riduzione della durata delle convenzioni in essere nel PEEP B1, limitatamente ai titolari di immobili che hanno aderito al conguaglio di cui in premessa ed a fronte del pagamento di una somma determinata con i seguenti criteri:

- utilizzo dei criteri di calcolo del costo di costruzione in uso al momento del rilascio del Permesso di Costruire (ex Concessione Edilizia) per la costruzione del fabbricato, a prescindere dal momento in cui i soggetti interessati presenteranno la propria domanda di svincolo/riduzione dei termini;
  - determinazione del contributo nella misura corrispondente al prodotto del numero di anni mancanti dalla scadenza naturale della convenzione per la ventesima parte del contributo determinato con i suddetti criteri (con ciò determinandosi la "differenza di contributo" di cui all'art. 87, L.R. 61/1985);
  - aggiornamento della suddetta somma con la rivalutazione monetaria e con gli interessi in misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (ex tasso ufficiale di sconto);
- 3) Dare atto che sono escluse dalle possibilità di cui alla presente delibera le unità immobiliari per le quali permane, fino alla scadenza della convenzione, il vincolo di "locazione permanente", in quanto tale vincolo era condizione per l'assegnazione del lotto;
  - 4) Demandare alla Giunta ed al Responsabile del Settore Assetto del Territorio l'adozione degli atti esecutivi del presente provvedimento;
  - 5) Autorizzare il Responsabile del Settore Assetto del Territorio a stipulare gli atti conseguenti il presente provvedimento;
  - 6) Dichiarare, con votazione favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti 6 (Michieletto, Costa, Zane, Lodoli, Bernardi, Ferri) dei 18 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.
  - 7) Dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D. Lgs. n. 267/2000;
  - 8) Incaricare il Settore Assetto del Territorio per gli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000.**

=====

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, **parere Favorevole.**

Martellago,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ASSETTO DEL TERRITORIO**

*f.to Arch. Nadia Rossato*

=====

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla regolarità contabile, **parere Favorevole.**

Martellago,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO**

*f.to Rag. Annalisa Scroccaro*

=====

Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
Fto Zanlorenzi Francesco

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Fto dott. Silvano Longo

=====

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

n° Reg: \_\_\_\_\_

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Martellago, li \_\_\_\_\_

Fto IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Fto dott. Silvano Longo

=====

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Li, .....

Visto: Il Sindaco

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Silvano Longo

=====

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

La presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art.14, comma 5, dello Statuto Comunale.

=====

**COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA**

Ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, con nota prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ viene data comunicazione del presente atto alla Prefettura di Venezia.

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Fto dott. Silvano Longo

Martellago, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_